

COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

Verbale n. 41 del 11/12/2019

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SU RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N.100

Il sottoscritto Dott. Francesco Sollazzo, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2017, esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale riguardante la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 19.08.2016 n.175, come modificato dal D.lgs n.100 del 2017

Rilevato :

- quanto disposto dal D.lgs.- 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) in tema di società a partecipazione pubblica;
- che il Comune può mantenere le proprie partecipazioni in società solo per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016;
- che il Comune di Bogogno, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 175/2016, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2017, ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso Comune possedute alla data del 23 settembre 2016;
- il Comune di Bogogno con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 07/11/2016 ha proceduto all'acquisto della partecipazione in ASMEL Consortile S.C. a r.l. per il perseguimento di fini istituzionali;
- che l'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 prevede che i Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, effettuano con proprio provvedimento un'analisi complessiva delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o la loro cessione;
- scopo della ricognizione è quello di analizzare se si verificano, con riferimento alle partecipazioni in società possedute, i requisiti di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.lgs n. 175/2016, requisiti il cui verificarsi determina l'obbligo di dismissione delle partecipazioni;
- allo stesso tempo l'Ente verifica anche le partecipazioni che possiedono i requisiti di Legge per poter essere mantenute;
- la Corte dei Conti, sezioni delle Autonomie, con la delibera n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 ha adottato le linee guida di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 sancendo, tra l'altro, che: *" il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione*

complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni....".

Preso atto che dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto emerge:

- che si sono valute le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, in particolare della ASMEL CONSORTILE S.C. a r.l. con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- che dall'esito della ricognizione effettuata si rileva che non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione né ci sono razionalizzazioni su cui relazionare

VISTI

- il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale del Comune di Bogogno dott.ssa Lorenzi Dorella, rilasciato in data 29.11.2019;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario del Comune di Bogogno rag. Marta Ferrari, rilasciato in data 02.12.2019.

ESPRIME parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione inerente la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017 n. 100.

INVITA ALTRESI' L'ENTE A:

- ☐ monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- ☐ verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- ☐ comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.lgs n. 175/2016.

Torino, 11/12/2019

IL REVISORE

